

DL CURA ITALIA – Nota sullo svolgimento delle assemblee societarie

DL n. 18/2020 cd. Cura Italia contiene anche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

In particolare, al fine di assicurare lo svolgimento delle prossime assemblee secondo tempi e modalità *compliant* con le misure di sicurezza attualmente vigenti, l'articolo 106 del DL prevede:

- la **convocazione dell'assemblea ordinaria entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, secondo comma, e 2478-*bis* del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1). Pertanto, **le assemblee possono essere convocate entro il 30 giugno p.v. - ovvero entro il 31 luglio** in seconda convocazione - anche in assenza di apposita previsione statutaria sul maggior termine di convocazione e delle condizioni al riguardo richieste (redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società);
- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, la possibilità di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) - **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti (co. 2);
- per le medesime società, **la possibilità di prevedere altresì lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione**, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei partecipanti e **senza la necessità che presidente, segretario o notaio si trovino nello stesso luogo** (co. 2) In tal caso, gli strumenti di partecipazione a distanza, da diritto dei soci, si traducono in modalità obbligatoria;
- per le società a responsabilità limitata, l'espressione **del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie o alle disposizioni codicistiche che prescrivono per le medesime società il metodo assembleare** (co. 3);
- per le società con azioni quotate, oltre alle **modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, la possibilità di **avvalersi altresì dell'istituto del rappresentante designato** (art. 135-*undecies*, TUF) **anche ove lo statuto disponga diversamente**; nell'avviso di convocazione, le medesime società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga *esclusivamente* tramite il rappresentante designato, cosicché la facoltà del socio di conferire delega al predetto soggetto si traduce in modalità obbligatoria. Al fine di agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e subdeleghe, in deroga alle più stringenti previsioni al riguardo vigenti (artt. 135-*undecies*) e, pertanto, sia tramite il modulo di delega contenuto nell'Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e sub-delega ordinaria (co. 4);
- l'applicazione del regime previsto per le società quotate alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (co. 5);
- l'applicazione delle nuove disposizioni alle assemblee convocate entro il 31 luglio ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale (co. 7);
- per le società a controllo pubblico, l'applicazione delle nuove disposizioni a risorse finanziarie e strumentali invariate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 8).